



BULLISMO E CYBERBULLISMO



Definiamo bullismo e cyberbullismo...

BULLISMO

“Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”

(Olweus, 1993)

CYBERBULLISMO

“Forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico, agita con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento”

(Smith e colleghi, 2006)

E' fondamentale non confondere i diversi comportamenti

SCHERZO

E' un evento divertente: non ha intenzione di ferire e ammette reciprocità

LITIGIO

E' un dissidio occasionale che nasce intorno ad una incomprensione, ma non è ripetuto nel tempo. Due persone possono litigare, anche senza rivolgersi delle prepotenze, poi chiarirsi e tornare a relazionarsi in modo sereno.

REATO

Un comportamento che infrange una norma giuridica

PREPOTENZA

Quando ripetutamente, intenzionalmente e in una relazione asimmetrica:

- si dicono/scrivono cose cattive su qualcuno
- si ricevono colpi, pugni, calci e minacce
- si viene esclusi fisicamente o verbalmente
- si viene presi in giro

CARATTERISTICHE IMPRESCINDIBILI DEL BULLISMO

- asimmetria di potere
- intenzionalità
- pianificazione
- persistenza nel tempo
- la debolezza della vittima



I LUOGHI DEL BULLISMO



- la classe
- gli spazi della ricreazione e il cortile
- i bagni
- la mensa
- i corridoi e gli androni
- cancello/piazzale di entrata o di uscita
- scuolabus
- luoghi di ritrovo o di sport



N.B. In generale tutti i luoghi in cui c'è scarsa sorveglianza.

I DIVERSI TIPI DI BULLISMO

- bullismo diretto fisico o verbale
- bullismo indiretto o psicologico
- bullismo strumentale
- omofobia
- razzismo



**IL BULLISMO E' UN FENOMENO DI GRUPPO:
L' 85% DEGLI EPISODI BULLISMO AVVIENE IN
PRESENZA DEL GRUPPO**



**FAR CAPIRE AI RAGAZZI CHE GLI SPETTATORI, SE NON
PARLANO, DIVENTANO**

COMPLICI DEL BULLO

CONSEGUENZE DEL BULLISMO

Sulla vittima

- isolamento sociale
- cali nel rendimento
- frequenti assenze o ritardi
- dimenticanze frequenti di materiale scolastico
- disturbi psicosomatici
- cambiamenti nella relazione con l'adulto (sguardo basso o ricerca dell'adulto invece che dei pari)
- autosvalutazione (frasi/atteggiamenti)



CONSEGUENZE DEL BULLISMO

Per il bullo

- relazione con l'adulto (resiste ai richiami)
- relazione con i pari/comportamento sociale
 - ha instaurato rapporti di forza con gli altri;
 - ha un atteggiamento favorevole alle prepotenze;
 - si mostra aggressivo



FAT

fake

lame

nerd

geek

boring

ugly

weird

wanna-be

easy/ose

loser

weirdo

STUPID

REAL LIFE

CYBERBULLISMO

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

- Legge preventiva ed educativa
- Dà una definizione precisa del cyberbullismo
- Prevede il coinvolgimento di diverse istituzioni
- Fornisce alle vittime strumenti per intervenire
- Prevede per la vittima la possibilità di far intervenire le FF.OO. prima di procedere per le vie legali

Art. 1

... per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, **realizzata per via telematica**, nonché la **diffusione di contenuti online** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo...

CARATTERISTICHE



- **assenza di confini spaziali** (l'attacco di un cyberbullo può avvenire ovunque, anche in luoghi protetti, come la propria casa)
- **assenza di confini temporali** (gli attacchi possono avvenire in qualsiasi momento)
- **anonimato** (il fatto di nascondersi dietro un nickname dà più forza al cyberbullo, che si sente autorizzato ad osare)
- l'**assenza di empatia** (dovuta al fatto che non si vedono le reazioni della vittima e quello che prova)
- l'**impatto è incontrollabile**: in pochi click raggiungere un numero infinito di persone

MANIFESTAZIONI DEL CYBERBULLISMO

FLAMING

litigi online nei quali viene usato un linguaggio volgare e violento

HARASSMENT

molestie che avvengono attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi

CYBERSTALKING

invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità

DENIGRAZIONE

pubblicazione all'interno di una comunità virtuale (blog, forum, siti internet...) di pettegolezzi e commenti denigratori

OUTING ESTORTO

registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato e poi inserite integralmente in un blog pubblico

IMPERSONIFICAZIONE

sostituzione di una persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima

ESCLUSIONE

estromissione intenzionale dall'attività online

SEXTING

invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Cyberbullismo: le istituzioni coinvolte

- tavolo tecnico e/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Istituzioni scolastiche
- Prefetture
- Polizia postale e delle Comunicazioni
- Forze di Polizia

Che cosa prevede la legge?

Individuazione di un **docente referente** per ogni Istituto con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo (art. 4, comma 3, Legge 71/2017)

COMPITI

- **Supporta il Dirigente Scolastico** per la gestione preventiva e di contrasto di bullismo/cyberbullismo.
- **Promuove iniziative** conoscitive, informative e preventive per gli alunni e per i colleghi
- **Invita e sollecita** i docenti della propria scuola **a segnalare episodi di bullismo/cyberbullismo ed informa il Dirigente Scolastico**
- **Tiene i rapporti con la Prefettura** per l'attivazione del Protocollo e delle misure di contrasto e **con la scuola capofila della Rete.**



LEGGE N. 71 e OSCURAMENTO DEL WEB

Novità: la legge n. 71/2017 stabilisce che le vittime di bullismo tra i **14 e i 18 anni**, o chi esercita la responsabilità sul minore, possono chiedere al **gestore** del sito internet o del social media un'istanza per l'**oscuramento e la rimozione in blocco di qualsiasi altro dato personale del minore**, diffuso nella rete internet.

se ciò non accade entro 48 ore



l'interessato può rivolgersi al [Garante della Privacy](#), che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Il Garante sul proprio sito ha predisposto **un modello** (non obbligatorio ma consigliabile) da compilare ed inviare in caso di richiesta di intervento.

COME ESERCITARE IL DIRITTO ALL'OBLIO ONLINE?

- si contatta direttamente la persona che ha caricato i contenuti che si vogliono rimuovere o modificare.
- Quando la persona non risponde, Google ha predisposto una [pagina web](#) che consente di indirizzare il reclamo al team competente di Google.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Con la L. n.71 si estende la procedura dell'ammonimento, previsto nei casi di stalking ([art. 612-bis c.p.](#)), anche alle situazioni di cyberbullismo.

In caso di condotte di ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#)) commessi mediante internet da **minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne**, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. Chi è vittima di **cyberbullismo**, prima di presentare una querela vera e propria, **può recarsi dal questore e chiedere che ammonisca la persona che lo sta tormentando.**

A tal fine **il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale**; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

EUROPA: NORME CONTRO L'ODIO ONLINE

Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube si impegnano a cancellare i messaggi entro **24 ore**.



Le piattaforme coinvolte hanno promesso di controllare le segnalazioni di messaggi di odio online sulle loro piattaforme entro 24 ore e di agire in maniera sollecita, rimuovendo quelli incriminati o disabilitandone l'accesso, a patto che le denunce siano precise e circostanziate.

Come e quando si attiva il Protocollo?

La scuola può attivare il “**Protocollo Scuola Spazio di Legalità**” Nel caso si reputi che ci sia necessità di un supporto esterno:

- quando la scuola ha bisogno di una consulenza esterna per valutare congiuntamente e per procedere;
- quando i genitori della vittima prospettano l'intenzione di presentare denuncia alle FF.OO;
- quando tutti i tentativi all'interno della scuola non hanno portato i risultati sperati;
- quando gli episodi accaduti possono avere rilevanza penale e per i quali i docenti e il Dirigente rispondono in qualità di pubblici ufficiali.

COME SI PROCEDE CONCRETAMENTE?

La scuola contatta direttamente la **Prefettura** attraverso una **mail** con la quale si chiede l'attivazione del Protocollo ed anche un contatto diretto (**telefonata**)

La Prefettura collabora con la scuola e organizza **entro 5 giorni**, dall'attivazione del Protocollo, un **Tavolo di confronto** fra:

- Dirigente scolastico e insegnanti coinvolti
- un funzionario assistente sociale della Prefettura
- un rappresentante delle Forze dell'Ordine (se non già contattati direttamente dalla famiglia della vittima)
- un operatore del Consultorio del distretto di riferimento
- i genitori della vittima di bullismo o presunta tale

Il tavolo si confronta sulla problematica, **definisce le strategie di intervento** ritenute **più idonee**

obiettivo: **mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile la vittima**

IMPORTANZA DELLA PREFETTURA IN QUESTI CASI

La Prefettura può assumere un **ruolo di mediazione**, sempre all'interno di una cornice di legalità, in campo amministrativo.

Infatti può darsi che la valutazione dei fatti vada per le lunghe, anche diversi mesi dalla denuncia.



Problema: sicurezza della vittima.

Una possibilità è quella di coinvolgere la Prefettura, in particolare per i casi al di sotto dei 14 anni, per i quali non è previsto l'ammonimento del Questore.

CHE COSA FA LA PREFETTURA?

Dopo che si è riunito il Tavolo, convoca formalmente i bulli e i loro genitori, entro 10 giorni dalla riunione del Tavolo.

Si prospetta la possibilità ai genitori del bullo, che i genitori della vittima procedano con formale denuncia.

La denuncia è possibile anche al di sotto dei 14 anni: ci sarà una procedura civile e non penale, ma sempre un coinvolgimento della Procura del tribunale dei Minori di Brescia.



Si prospetta anche la possibilità di risolvere la questione senza che si proceda con denuncia, ma QUESTO SOLO SE:

- i bulli modificano il loro comportamento
- i genitori e i bulli accettano di seguire un percorso presso il consultorio
- gli insegnanti non rilevano criticità nello svolgersi dell'attività didattica

↓
Obiettivo: rielaborare l'accaduto in una prospettiva di crescita educativa
solo se accade questo:



la famiglia della vittima si astiene dallo sporgere denuncia e ha comunque tempo **90 giorni** per poter procedere.

Questo impegno è sottoscritto in Prefettura nell'ambito di un colloquio con l'assistente sociale.

In talune circostanze anche alla vittima viene proposto il sostegno psicologico presso il Consultorio.

Il lavoro educativo si conclude con una riconciliazione fra vittima e bullo secondo le modalità stabilite dal Consultorio.

PER CONCLUDERE:

- La Prefettura riceve dal Consultorio una relazione valutativa sul percorso effettuato dai ragazzi;
- acquisisce dalla scuola informazioni sulla situazione didattica e sul clima relazionale all'interno della classe;
- riconvoca per un colloquio finale i bulli;
- procede con una restituzione del lavoro effettuato, alla famiglia della vittima;
- valuta con i partecipanti al tavolo iniziale, in particolare con la scuola, i risultati raggiunti.

IL LAVORO DI PREVENZIONE E OSSERVAZIONE


CLASSE PRO O CONTRO BULLISMO?

SAPER LEGGERE L'ORIENTAMENTO DELLA CLASSE:

- - APERTA
- CHIUSA
- **COMPETITIVA**
- UNITA
- ...



Siamo un gruppo unito



C'è qualcuno nel gruppo che viene..... isolato.



Siamo un gruppo competitivo e conflittuale



Siamo un gruppo suddiviso in sotto gruppi

EDUCARE ALLA CITTADINANZA...ANCHE DIGITALE

Che cosa fa un buon insegnante?

- Conosce e trasferisce linee guida
- Promuove una cultura delle buone relazioni
- Contrasta attivamente le forme di prepotenza
- Educa all'uso delle nuove tecnologie





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Noemi Ferrari